

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 15/03/2023

Oggetto: Deliberazione di G.C. n.52 del 08/03/2023. Proposta al Consiglio comunale di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) 2020 per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tariffa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

L'anno duemilaventitre, il giorno 15 del mese di Marzo, si è riunito a distanza, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

dr. Costantino SESSA Presidente

dr. Raffaele PIA Componente

dott.ssa Teresa DEL PRETE Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con Deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2022 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2021;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 28/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.)2022/2024;
- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.21 del 28/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, stante la scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2023-2025 alla data del 30 aprile 2023;
- che il termine di scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2022 è fissato al 30 aprile 2023:



CONSIDERATO

- che con il provvedimento in esame, si propone al Consiglio la presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020, ai sensi del comma 639 dell'art.1 della legge 147/2013, validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1, relativo al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;
- che l'art. 107, comma 5, del decreto legge n.18/2020 Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020, prevede espressamente che i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013. n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- che l'Ente nel 2020 non ha approvato le tariffe TARI, pur consentito dal Decreto Cura Italia.
- che dalla validazione del PEF 2020, a cura dell'Ente d'Ambito è emersa:
 - una differenza di €. 370.922,00 tra l'ammontare della tariffa 2018 approvata con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 29/03/2018 ricalcolata con il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
 - una differenza di €. 9.130.656,00 tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019.

RILEVATO

- che la precedente delibera di Giunta Comunale n. 375 del 29/07/2021 di pari oggetto, non ha prodotto efficacia in quanto non adottata dall'Organo Consiliare.

ATTESO

- che nel corrente esercizio verrà a scadenza il conguaglio da effettuarsi ai sensi della normativa di cui all'art, 107 comma del decreto legge 18/20, si rende necessario l'adeguamento della tariffa 2023 agli importi del Piano Economico Finanziario (PEF)2020, così come validato dall'Ente d'Ambito Napoli 1;
- che per poter validare il PEF Tari 2022-2025 l'Ente d'Ambito ha indicato la necessità della presa d'atto da parte dell'Ente dei precedenti PEF;



TENUTO CONTO

che l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]". Successivamente l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

VISTO

- il decreto legge n.18/2020 Decreto Cura Italia, convertito in legge n.27/2020;
- la delibera dell'ARERA n.443/2019;
- la determina del Direttore Generale dell'Ente d'Ambito Napoli 1 del 23/12/2020 n.61;

LETTO

- il parere di regolarità tecnica in termini di "favorevole", espresso dal dirigente del Servizio Igiene della città, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il parere di regolarità contabile in termini di "favorevole", espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- le Osservazioni del Segretario Generale;

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO, ATTESO, TENUTO CONTO VISTO E LETTO

IL COLLEGIO DEI REVISORI

ESPRIME

per quanto di competenza, parere in termini di **"favorevole"** alla Deliberazione di G.C. n.52 del 08/03/2023.



RAMMENTA

- che il comma 654 dell'art.1 della L. 147/2013 dispone:" In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."

RACCOMANDA

- in prosieguo, la tempestiva presa d'atto, da parte del Comune, del PEF Tari validato dall'Ente d'Ambito, ai fini della successiva tariffazione e copertura integrale dei costi, in considerazione anche dell'eccezionalità del contesto geopolitico ed economico, che continua a caratterizzare l'anno in corso, il quale ha causato un incremento dei costi, tra cui ovviamente tutti quelli afferenti alla gestione del ciclo dei rifiuti.

Napoli, lì 15/03/2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Costantino SESSA dott. Raffaele PIA dott.ssa Teresa DEL PRETE

Sottoscritta digitalmente*

^{*}La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.